

## RIFERIMENTI NORMATIVI – RELAZIONE DEL DPO DELL'Istituto Avv. Arricale Carmine

...è opportuno precisare che la **verifica della propria temperatura corporea è un onere richiesto a ogni cittadino in ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile 2020, provvedimento che integra il Protocollo previsto per la PA del 24 aprile**, documento con cui sono state indicate le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

*“Protocollo 24 aprile 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro:*

***il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5° non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al pronto soccorso o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguirne le indicazioni.***

***Il datore di lavoro informa preventivamente il personale della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.***

*L'ingresso dei lavoratori risultati positivi al Covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione del tampone”.*

Ai fini di ottemperare a questa osservanza, molto dipende dallo strumento di acquisizione della temperatura utilizzato. Si ritiene opportuno fare due esempi per semplificare: misurazione della temperatura del personale tramite termometro elettronico manuale e con conseguente registrazione delle temperature solo di coloro che superano la soglia de 37.5 come indicato dal protocollo. Secondo esempio: se si decide di utilizzare un termoscanner per rilevare le temperature, è opportuno configurare lo strumento in modo tale da salvare solo i dati e, con soglia superiore a 37,5, è prevista la registrazione e l'avvio della procedura sanitaria.

In attesa di ulteriori indicazioni normative specifiche per gli Enti Scolastici ai fini dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e avvio della ripresa dell'anno scolastico, in questo periodo storico, al di là dello strumento utilizzato, per rilevare la temperatura è necessario osservare quanto disposto nel protocollo generale indicato dal DPCM del 26 aprile 2020, **osservando così il principio di minimizzazione del dato personale e di procedere a fornire alle istituzioni competenti le informazioni necessarie**, solamente di quei soggetti con valori superiori ai 37,5, **affinché possono ricostruire la filiera delle persone entrate in contatto con il “contagiato” ed informare i contatti al fine di attivare le misure di profilassi.**

Si precisa che per procedere alla rilevazione della temperatura sul luogo di lavoro è necessario **affiggere nel punto preposto** per tale misurazione un **cartello iconico**, che funge da informativa per tutti coloro ai quali viene fatta questa rilevazione, indicando in esso tutto quanto disposto dal protocollo come profilassi. Inoltre, la persona deputata alla rilevazione da parte della scuola deve essere formalmente incaricata e si assume la responsabilità di quello che fa ed aver il massimo riservo, in quanto la temperatura è considerata un dato personale quando può essere collegata ad una persona identificata o identificabile.

La base giuridica che permette alla scuola di eseguire questo trattamento risiede, al di là dei vari DPCM a partire da quello del 26 aprile 2020, anche nei vari Protocolli di sicurezza anti-contagio da Covid 19 emanati. Questo perché l'uso dei "termoscanner" non è affatto previsto nei DPCM, bensì nel sottostante Protocollo di sicurezza.

Quindi la base giuridica rientra in quanto disposto dall'art.2 del GDPR, che esclude dal campo di applicazione del Regolamento stesso i trattamenti svolti per la sicurezza pubblica da parte delle autorità competenti e dall'art. 9 par.2 lett. h) e i) del Regolamento UE 679/16 che abilita in sé al trattamento dei dati sanitari. Inoltre, in virtù di quanto chiarito dal Garante della Privacy nel suo Provvedimento Generale del 13.12.18, è permesso il trattamento non solo in presenza di una norma di legge, ma anche di quanto previsto in un contratto collettivo.

Si potrebbe citare come base giuridica, nel quadro dell'art. 9 par. 2 lett. b) GDPR, proprio il Protocollo in sé, qualificandolo per quello che è, e cioè un accordo sindacale, che contempla l'utilizzo del "termoscanner" per la raccolta di dati sanitari.

Il periodo di conservazione come obbligo di legge permane fino a fine emergenza sanitaria.